

Ministero della Salute

23 SET 2019

IL MAGISTRATO

Consigliere

Maria Teresa Polverino

Ricostituzione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e in particolare l'articolo 1, comma 133;

- quarto periodo che ha trasferito presso il Ministero della salute l'Osservatorio, istituito ai sensi del citato articolo 7, comma 10, al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;

- quinto periodo che demanda a un decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la rideterminazione della composizione del predetto Osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;


VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015, con cui si è rideterminata la composizione del menzionato Osservatorio;

VISTO il decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria del 17 marzo 2016, e successive modifiche e integrazioni, di nomina dei componenti dell'Osservatorio;

VISTO il Capo III del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, con il quale sono state introdotte ulteriori misure per contrastare il fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo (DGA) e, in particolare gli articoli 9-bis e 9-quinquies;

VISTO il decreto del Ministro della salute 18 settembre 2018, recante "Contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2018, n. 254;





VISTO l'articolo 1, comma 569, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di stabilità 2019);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

VISTO il decreto del Ministro della salute in data 6 marzo 2015 recante "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute";

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero della salute relativo al periodo 2019-2021;

RITENUTO di dover procedere alla ricostituzione dell'Osservatorio, la cui scadenza ai sensi dell'articolo 4 del richiamato decreto interministeriale 24 giugno 2015 è prevista per il 17 marzo 2019;

RITENUTO pertanto di procedere alla ricostituzione dell'Osservatorio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 133, quinto periodo della richiamata legge n. 190 del 2014;

DECRETA

Art. 1

1. E' ricostituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave (di seguito "Osservatorio"), ai sensi dell'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. L'Osservatorio, quale organismo consultivo del Ministro della Salute, provvede a:

- a) monitorare la dipendenza dal gioco d'azzardo;
- b) monitorare l'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;
- c) aggiornare, sulla base delle evidenze scientifiche, le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP);
- d) valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave.
- e) esprimere i pareri sui piani di attività per il contrasto dei disturbi del gioco d'azzardo presentati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- f) svolgere le funzioni assegnate dalla legge.

Art. 2

(Composizione dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero della salute, tra i quali il Direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria con funzioni di Presidente;
- b) tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno del Corpo della Guardia di Finanza e uno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- c) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



- d) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga;
- e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;
- f) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia;
- g) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- h) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- i) un rappresentante della Commissione salute designato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome;
- j) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome, scelti tra qualificati operatori dei Servizi per le dipendenze, di cui uno per ciascuna area geografica nord, centro e sud;
- k) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani;
- l) un rappresentante dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- m) un rappresentante dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (A.Ge.S.C.);
- n) un rappresentante dell'Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze (AND);
- o) un rappresentante della Società italiana tossico dipendenza (SITD);
- p) un rappresentante dell'Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio (ALEA);
- q) un rappresentante del Coordinamento nazionale comunità terapeutiche (CNCA);
- r) un rappresentante della Federazione italiana comunità terapeutiche (FICT);
- s) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), scelto tra le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, presenti nell'elenco di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche, operanti nel settore del gioco d'azzardo.

2. Con decreto del Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria sono nominati i componenti dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio, qualora lo ritenga utile per il tema trattato, può invitare a partecipare alle sedute rappresentanti di enti o istituzioni nazionali, pubblici o privati, di società competenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché di società scientifiche o di associazioni dei cittadini nazionali.

4. Qualora l'Osservatorio lo ritenga opportuno può attivare al proprio interno sottogruppi di lavoro su tematiche specifiche.

5. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni dell'Osservatorio non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese di missione dei componenti provenienti da fuori Roma sono a carico dei medesimi o delle amministrazioni o enti di appartenenza.

6. Non possono far parte dell'Osservatorio Enti, Associazioni e persone fisiche che abbiano avuto rapporti contrattuali, sovvenzioni, sponsorizzazioni, incarichi professionali da Società o imprese esercitanti attività industriale-commerciale in qualsiasi comparto dei giochi pubblici con vincite in denaro.



Art. 3

(Segreteria tecnica)

1. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale del supporto di una Segreteria tecnica costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale della prevenzione sanitaria.
2. Nella prima seduta utile, su proposta del Presidente, l'Osservatorio delibera il proprio regolamento interno con specifico riferimento al quorum per la validità dei lavori e delle deliberazioni e alle relative forme di verbalizzazione.

Art. 4

(Durata e relazioni periodiche e di fine mandato)

1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di adozione del decreto dirigenziale di nomina dei componenti di cui all'articolo 2.
2. L'Osservatorio presenta, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze nonché una relazione conclusiva, tre mesi prima della scadenza del proprio mandato.

Art. 5

(Oneri finanziari)


1. L'Osservatorio svolge la propria attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, **12 AGO 2019**

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Giulia Grillo



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Giovanni Tria

